Civile Ord. Sez. 6 Num. 22757 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO
Data pubblicazione: 25/09/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 2143-2017 proposto da:

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio [redacted] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [redacted];

- ricorrente -

contro

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

[redacted]

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [redacted]

S631/18

[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted], che la rappresenta e difende;

- controricorrenti -

contro

[redacted] in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata [redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] in persona dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati [redacted] che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

contro

[redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted], che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

contro

[redacted]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- intimati -

avverso la sentenza n. 6551/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Con sentenza del 3 novembre 2016 la Corte d'appello di Roma ha respinto con compensazione di spese l'appello proposto avverso sentenza resa tra le parti da[redacted] confronti di [redacted] del [redacted], de[redacted], di [redacted], della [redacted] e [redacted], di [redacted] di [redacted] nonché di [redacted], quali eredi di [redacted].

2. — Per la cassazione della sentenza [redacted]l. ha proposto ricorso per quattro motivi.

[redacted]A. hanno resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno spiegato difese. La ricorrente ed il [redacted] hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. — Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 1768, 1173, 1175, 1358, 1337, 1338, 1375 c.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c.

Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 116 c.p.c. e 2697 e 1768 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c..

Il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 75 e 81 c.p.c. e 28 della Costituzione in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c..

Il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c..

RITENUTO CHE

4. — Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. — Il ricorso è improcedibile.

Il ricorso, proposto avverso sentenza notificata telematicamente, è stato redatto in modalità analogica e notificato a mezzo pec ai sensi dell'articolo 3 *bis* della legge 21 gennaio 1994 numero 53.

Con riguardo alla copia notificata della sentenza, questa Corte ha avuto modo di affermare che, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 *bis* e 1 ter, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765).

Con riguardo al ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata, la mancanza della attestazione di conformità *ex* art. 9, commi 1 *bis* e 1 *ter*, l. n. 53 del 1994, ne comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 369 c.p.c. (v. Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918, concernente ricorso redatto telematicamente, il cui principio va applicato però anche al ricorso reparto in forma analogica ma notificato via pec).

Nel caso in esame l'attestazione di conformità richiesta dalla legge manca sia sulla copia della sentenza notificata telematicamente sia sulla copia del ricorso notificato anche esso per via telematica.

Nella memoria la ricorrente chiede di acquisire il fascicolo del giudizio celebratosi dinanzi alla Corte d'appello, al fine di verificare la presenza della copia della sentenza impugnata: ma la sollecitazione non ha senso, visto che nel caso di specie manca anche la certificazione di conformità sul ricorso.

6. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lil legittimità, liquidate, quanto ad ognuno di essi, in complessivi € 5.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale